



CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Avviata la pubblica consultazione sulla nuova Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale
Pubblicati i nuovi tassi effettivi globali medi (TEGM)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Confini di applicabilità dell'annullamento per abuso di maggioranza
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti dispensa dall'obbligo di notifica
Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione dei lavoratori
Provvedimenti disciplinari: diritto alla difesa e al ripensamento
Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Esclusa la responsabilità 231 dell'ente in caso di società unipersonale

Avviata la pubblica consultazione sulla nuova Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale

Ministero dello Sviluppo Economico – Pubblica consultazione sulla nuova Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale del 1° ottobre 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha avviato una pubblica consultazione sulla nuova Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale (IA). Obiettivo della Strategia Nazionale è delineare un piano coerente per consentire all'Italia di massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica, che rappresenta uno dei punti centrali dell'azione per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese. In particolare, il documento di consultazione si suddivide in sei capitoli: i) l'IA per imprese più competitive ii) l'IA per una pubblica amministrazione più moderna; iii) l'IA per cittadini consapevoli e rafforzati; iv) competenze; v) dati; vi) risorse e governance. Durante il periodo di consultazione pubblica, dal 1 al 31 ottobre 2020, i soggetti interessati potranno inviare osservazioni o presentare ulteriori elementi per il perfezionamento del documento.

[torna su](#)

Publicati i nuovi tassi effettivi globali medi (TEGM)

Banca d'Italia – Comunicato stampa del 28 settembre 2020

La Banca d'Italia ha pubblicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i valori medi dei compensi di mediazione riferiti al secondo trimestre 2020, rilevati ai sensi della Legge n. 108/1996. I TEGM sono segnalati dagli intermediari alla Banca d'Italia tenendo conto delle istruzioni per la rilevazione e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia. In particolare, i tassi segnalati costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Per quanto riguarda, invece, i compensi di mediazione, la comunicazione di Banca d'Italia chiarisce che la Legge n. 108/96 non stabilisce una soglia ma prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti risultino sproporzionati rispetto all'opera di mediazione. Infine, per completezza, si ricorda che i TEGM e i tassi soglia sono stati trasmessi dalla Banca d'Italia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha emanato in data 26 settembre 2020 il Decreto Ministeriale con le "soglie di usura", valide per il quarto trimestre 2020, e la nota di chiarimenti. Il Decreto contiene altresì i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali, rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, ricavati da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero.

[torna su](#)

Confini di applicabilità dell'annullamento per abuso di maggioranza

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20625

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito i confini di applicabilità dell'annullamento di una delibera societaria per abuso di maggioranza. Ad avviso della Suprema Corte l'esistenza di una posizione debitoria del socio di maggioranza nei confronti della società partecipata non determina, di per sé, il carattere abusivo del proprio voto, ovvero la sussistenza di un conflitto di interessi, rispetto alla decisione di sciogliere la società. Infatti, l'abuso di maggioranza rileva come causa di annullamento della deliberazione assembleare ogniqualvolta il provvedimento non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. La Suprema Corte si interessa, altresì, della tematica relativa al conflitto di interessi ed evidenzia come non sia ritenuta impugnabile ex art. 2373 c.c. la delibera di scioglimento anticipato della società dal momento che la conflittualità deve essere valutata non con riferimento ai differenti interessi dei soci, ma a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale, tra i quali non è ricompreso l'interesse alla prosecuzione della propria attività.

[torna su](#)

CIRCOLARI PARERI
E RISOLUZIONI

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti dispensa dall'obbligo di notifica

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 29 settembre 2020, n.20495

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti è presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti e dispensa la banca dall'obbligo di notifica alle singole controparti. Ad avviso della Suprema Corte tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta, anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la suddetta pubblicazione può essere validamente sostituita dalle regole dettate dall'articolo 1264 c.c. il quale prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

[torna su](#)

Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione dei lavoratori

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 28 settembre 2020, n. 26813

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ha chiarito che è responsabile penalmente il datore di lavoro che omette di fornire un'adeguata formazione rispetto alle mansioni svolte o da svolgere, ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 55, comma 5, lett. c del T.U. 81/2008. Nel caso di specie, veniva rilevata, in sede ispettiva e in seguito ad una denuncia di malattia professionale sollevata dalla dipendente, la violazione dell'obbligo di aggiornamento formativo in favore di una dipendente e, conseguentemente veniva impartita al datore di lavoro la prescrizione di garantire al dipendente, nei successivi dieci giorni, una formazione adeguata rispetto alle mansioni svolte o da svolgere, con la precisazione che l'eliminazione delle violazioni accertate sarebbe stato il presupposto per l'ammissione al semplice pagamento di una sanzione amministrativa, dal cui tempestivo versamento sarebbe scaturita l'estinzione della contravvenzione. Contrariamente a tali prescrizioni dall'ufficio ispettivo della ASL, il datore di lavoro non ha invece rispettato il termine di dieci giorni per la formazione della lavoratrice, per cui è stato legittimamente ritenuto penalmente responsabile per l'omessa formazione del dipendente.

[torna su](#)

Provvedimenti disciplinari: diritto alla difesa e al ripensamento

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 22 settembre 2020, n. 19846

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che i provvedimenti disciplinari aziendali possono essere legittimamente irrogati anche prima della scadenza del termine dei cinque giorni previsti dalla legge per permettere al lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, purché quest'ultimo abbia già esercitato tale diritto facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive. La Suprema Corte chiarisce che, in ogni caso, la legittimità dell'irrogazione del provvedimento disciplinare non implica la configurazione di una decadenza a carico del lavoratore della possibilità di ulteriore esercizio del diritto di difesa. Al lavoratore, infatti, deve essere sempre riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, dunque, la facoltà, dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare un ripensamento circa la rappresentazione difensiva. In tale conteso al datore di lavoro è precluso ogni sindacato sulla condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta di integrazione difensiva, essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore.

[torna su](#)

Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ha stabilito che, nelle materie soggette all'obbligo di esperimento della mediazione, l'avvio del relativo procedimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto, con la conseguenza che, ove questi non si attivi, sarebbe il decreto ingiuntivo già ottenuto ad essere soggetto a revoca. Ribaltando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in merito, le Sezioni Unite hanno infatti affermato che, nella vicenda processuale bifasica composta dal procedimento monitorio e dal successivo giudizio ordinario di opposizione al decreto ingiuntivo, il reale portatore dell'interesse coltivato in giudizio è proprio il creditore su cui grava l'onere di esperire il procedimento di mediazione per non subire la revoca del provvedimento già ottenuto.

[torna su](#)

Esclusa la responsabilità 231 dell'ente in caso di società unipersonale

Tribunale di Milano – Sentenza del 16 luglio 2020, n. 971

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha escluso la responsabilità amministrativa dell'ente, di cui al D.lgs. 231/2001, in capo ad una società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi. Nel caso di specie, si contestava alla società, nella persona del Presidente del consiglio di amministrazione e del fratello amministratore senza deleghe, l'inadempimento e la falsificazione dei bollettini attestanti il pagamento di un tributo comunale richiesto per l'occupazione di uno spazio pubblico. La decisione si fonda sull'accoglimento dei principi formulati dalla tesi difensiva, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di impresa individuale e delle relazioni sul D.lgs. 231/2001. In particolare, le persone fisiche imputate nel procedimento penale coincidevano di fatto con la società e, dunque, difettava il presupposto essenziale per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato, ovvero la distinzione tra i due centri di imputazione e di interesse autonomi, rispettivamente in capo alla persona fisica e alla persona giuridica. È stata altresì evidenziata l'inconfigurabilità, nella fattispecie, del criterio di imputazione oggettivo di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, ossia l'interesse o il vantaggio dell'ente, che in questo caso, infatti, coincide esclusivamente con quello dell'autore stesso del reato presupposto. La società in questione, secondo il Tribunale di Milano, è solo "formalmente" una società unipersonale, avendo, invece, i tratti tipici dell'impresa individuale, poiché il socio unico è la persona fisica che ha svolto le funzioni di amministratore con deleghe e, pertanto, l'unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. Il D.lgs. 231/2001 punisce infatti la c.d. "colpa di organizzazione", per cui ove non esista o non possa esistere alcuna organizzazione dell'ente, non vi è la colpa della società, ma unicamente della persona fisica.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it